

# COMUNE DI ROCCAVALDINA

## PROVINCIA DI MESSINA

### N. 4 Reg. Delibere

#### COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: APPROVAZIONE VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ed esame emendamenti I, II, IV e V prot. 3299 del 19/06/2015**

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventisette** del mese di **aprile** alle ore: **19:00**, nella Casa Comunale, e nella consueta sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta D'urgenza in Prima convocazione (art. 30 della L. R. 06/03/986, n. 9) che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 20 dello statuto comunale, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI
<b>POLLICINO ANDREA</b>	<b>P</b>	<b>TERRIZZI CETTINA</b>	<b>P</b>
<b>IANNELLO GIUSEPPE</b>	<b>P</b>	<b>VISALLI SALVATORE</b>	<b>P</b>
<b>SCAGLIONE SANTINA</b>	<b>P</b>	<b>ANTONUCCIO ELEONORA</b>	<b>P</b>
<b>D'ANGELO SANTI</b>	<b>P</b>	<b>DUCA ROSA</b>	<b>P</b>
<b>INSANA GIUSEPPE</b>	<b>A</b>	<b>DUCA ANGELO</b>	<b>P</b>
<b>DEPETRO NICOLA</b>	<b>P</b>		

Assegnati n. 12 - In carica n. 11 - Assenti n. 1 - Presenti n. 10

Risulta legale, ai sensi del citato art. 30 della L. R. 06/03/1986, n. 9, il numero degli intervenuti;

Assume la presidenza il Sig. POLLICINO ANDREA nella sua qualità di Presidente;

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Antonino Bartolotta;

La seduta è Pubblica.

Ai sensi dell'art. 184 - penultimo comma- dell'O.R.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

Nella proposta che segue hanno espresso parere:

- Il Responsabile del servizio interessato, per la Regolarità Tecnica, parere Favorevole
- Il Responsabile del servizio interessato, per la Regolarità Contabile, parere Favorevole

Per l'Amministrazione sono presenti:

ANTONINO DI STEFANO	A
GRAZIA PAINO	A
ANGELA SAJA	A

VISTO l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale e dettato la relativa disciplina;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI e della TASI;

VISTO l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

VISTO l'art. 1, commi 10 e seguenti, della Legge 208/2015, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina dell'IMU e della TASI;

DATO ATTO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 01 marzo 2016 il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2016 al 30 aprile 2016;

VISTO il regolamento per la disciplina dell'imposta comunale IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 03.09.2014 e modificato con deliberazione consiliare n. 33 del 24 novembre 2014 e n. 17 del 19.06.2015;

Considerato che occorre aggiornare il predetto regolamento anche alla luce delle normative che sono variate nell'ultimo periodo;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

## PROPONE

I. Di modificare i seguenti articoli del Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 03.09.2014 e modificato con deliberazione consiliare n. 33 del 24.11.2014 e n. 17 del 19.06.2015 come di seguito:

- **Art. 2 "Disciplina e presupposto dell'imposta"**: al termine del comma 1 si aggiunge: "e della Legge 28

dicembre 2015 n. 208”

- **Art. 6 “Base delle aliquote”**: al comma 4 le parole “per i terreni agricoli e per i terreni incolti” vengono sostituite dalle seguenti “per i terreni agricoli e per i terreni incolti, ove soggetti ad imposta”

Si aggiunge il comma 6:

**6.** *Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ai sensi dell’art. 1, comma 244, della Legge 190/2014, nelle more dell’attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, la determinazione della rendita catastale avviene secondo le istruzioni di cui alla circolare dell’Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la «Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi».*

- **Art. 7 “Determinazione delle aliquote”**: viene cassato il comma 5

- **Art. 8 “Abitazione principale e relative pertinenze”**: il comma 9 viene cassato per intero

- **Art. 9 “Esenzioni e riduzioni”** vengono aggiunti i commi 11, 12 e 13:

**11.** dall’anno 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione.

**12.** dall’anno 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l’IMU è determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ridotta al 75 per cento.

**13.** dall’anno 2016 sono esenti gli immobili assoggettati al vincolo di patrimonio culturale utilizzati per attività culturali e di fruizione pubblica.

- **Art. 11 “Terreni”**: viene cassato per intero e sostituito dal seguente:

#### **Art. 11**

#### **Terreni**

**1.** A decorrere dall’anno 2016, sono esenti dall’IMU i terreni agricoli i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola ed i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

**2.** A decorrere dall’anno 2016, per gli altri terreni, l’esenzione dall’IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

- **art. 14 “Dichiarazioni”**: al comma 5 lettera a) si aggiunge:

- le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado;

- **Art. 15 “Presupposto dell’imposta”**: il comma 1 viene cassato per intero e così sostituito:

LA FIRMA AUTOGRAFA E' SOSTITUITA DALL'INDICAZIONE A STAMPA DEL NOMINATIVO DEL SOGGETTO RESPONSABILE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39 DEL 02/02/1993

Comune di Roccavaldina (ME)

Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27-04-2016

## **Art. 15**

### ***Presupposto***

1. Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, fatte salve le ipotesi di esclusione ed esenzione previste dalla legge o dal presente regolamento.

- **Art. 16 “Esclusioni ed esenzioni”**: l’articolo viene cassato per intero e così sostituito:

## **Art. 16**

### ***Esclusioni ed esenzioni***

1. A decorrere dal 2016, sono escluse dalla TASI le abitazioni principali, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze, come definite ai sensi dell’art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#). L’esclusione opera anche a favore delle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale da leggi e regolamenti.

2. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

3. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (**AIRE**), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato.

4. Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli, nonché le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.

5. Dal 2016, la TASI non si applica altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi comprese quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) all’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio per-manente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

6. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

7. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell’applicazione della lettera i) resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

8. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi.

- **Art. 17 “Soggetti Passivi”**: il comma 1 viene cassato e sostituito dal seguente:

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo delle unità immobiliari di cui all'art. 2, comma 1.

Viene aggiunto il comma 8:

8. dall'anno 2016, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la TASI è versata esclusivamente dal possessore nella misura del 80%, dell'ammontare complessivo del tributo, calcolato applicando l'aliquota corrispondente.

- **Art. 18 “Base imponibile”**: si aggiungono i commi 4 e 5 come di seguito:

4. La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione.

5. Non è consentito effettuare il cumulo delle agevolazioni di cui ai commi 2,3 e 4.

- **Art. 19 “Determinazione delle aliquote”**: viene aggiunto il comma 7:

7. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è pari a 0 per mille

- **Art. 21 “Abitazione principale e relative pertinenze”**: i commi 2 e 3 vengono cassati

- **Art. 22 “Riduzioni ed esenzioni”**: viene modificato come di seguito: **Art. 22 “Riduzioni”** sono cassati i commi 2 e 4, il comma 3 diventa comma 2

- **Art. 34 “Riduzioni ed esenzioni”**: il comma 2 viene cassato per intero, il numero dei commi successivi viene ridotto di una unità

- **Art. 42 “Accertamento con adesione”**: il comma 1 viene cassato e sostituito dal seguente:

1. Per una migliore gestione dell'attività di accertamento, viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione che è disciplinato con apposito regolamento sulla base dei criteri stabiliti dal [D.Lgs. 218/1997](#) e dal [D.Lgs. 159/2015](#).

- **Art. 44 “Sanzioni”**: l'articolo viene cassato e sostituito dal seguente:

#### **Art. 44**

#### **Sanzioni**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato prevista dall'art. 13 del [D.Lgs. 471/1997](#). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari inviati dal comune entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

5. L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del [D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472](#).

- Art. 45 "Ravvedimento": l'articolo è cassato e sostituito con il seguente:

#### **Art. 45**

#### ***Ravvedimento***

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero quando non è prevista la dichiarazione periodica entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore;
- c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- d) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare e sul modello F24 o sul bollettino bisogna barrare la casella "Ravvedimento".

3. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30%, in aggiunta all'agevolazione di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 13 del [D.Lgs. 472/1997](#), è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo. Pertanto, oltre agli interessi legali del 3,75% annuo, calcolati solo sull'imposta e in proporzione ai giorni di ritardo, ne risulta che se il contribuente effettua il pagamento dell'imposta nei 15 giorni dalla scadenza per ravvedersi dovrà pagare una sanzione pari a 1/10 di 1/15 del 30% per ogni giorno di ritardo. In sostanza, la sanzione da applicare sarà pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.

4. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.

- **Art. 46 "Interessi"**: l'articolo è cassato e sostituito con il seguente:

**Art. 46**

***Interessi***

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è pari al tasso legale vigente nell'anno corrispondente ed è determinata tenendo conto che dal 1° gennaio 2016 la misura del tasso di interesse legale è pari allo 0,2%.

- **art. 48 "Contenzioso"**: si aggiunge il comma 3 come di seguito:

3. Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, si applica l'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992

- **dopo l'art. 48 "Contenzioso"**: viene inserito l'**Art. 48 bis Interpello** come di seguito:

**Art. 48 bis**

***Interpello***

1. I contribuenti, laddove ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni legislative e regolamentari, possono presentare al Comune specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione del tributo oggetto del presente regolamento.

2. L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

3. Possono presentare l'istanza di interpello anche i portatori di interessi collettivi, quali le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli Ordini professionali, per questioni che affrontano sia casi riferiti alla loro posizione fiscale quali soggetti passivi del tributo, che a casi riguardanti i loro associati, iscritti o rappresentati.

4. Le tipologie di interpello ammissibili, le regole procedurali per la presentazione delle istanze e il soggetto competente al loro esame sono disciplinati dalle leggi in materia.

II. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA - ECONOMICO  
FINANZIARIA

Per la Regolarità Tecnica, si esprime parere Favorevole

Addì 26-04-2016

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA - ECONOMICO  
FINANZIARIA**

*(F.to GIUSEPPE DANZE)*

\*\*\*\*\*

PARERE DEL RESPONSABILE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA - ECONOMICO FINANZIARIA

Per la Regolarità Contabile, si esprime parere Favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Addì 26-04-2016

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA, ECONOMICO -  
FINANZIARIA**

*(F.to GIUSEPPE DANZE)*

Interviene il consigliere Visalli, il quale ritiene che ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Comunale, l'argomento non può essere trattato in quanto per le riunioni che prevedono l'esame di regolamenti, l'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno 3 giorni liberi prima del giorno fissato per l'adunanza. Il presidente invita il segretario comunale ad intervenire in merito. Il segretario comunica che trattasi di convocazione in seduta urgente, stante la imminente scadenza del 30 aprile prossimo, prevista quale termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione e, in particolare, delle tariffe.

Precisa, altresì, che l'art. 20 dello Statuto Comunale prevede che tutte le proposte di deliberazioni consiliari all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria del Comune almeno tre giorni prima delle sedute non urgenti o almeno 24 ore prima, nei casi d'urgenza. Trattandosi, in tale fattispecie di convocazione urgente, e in assenza di regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, le proposte sono state depositate all'ufficio di segreteria nei termini previsti dallo Statuto. Gli uffici – continua il segretario – non sono inadempienti e i tempi della convocazione sono di competenza dell'organo politico dell'ente. Conclude l'intervento precisando che, lo stesso articolo 19 dello Statuto Comunale (citato dal consigliere Visalli) prevede che l'avviso di convocazione deve essere consegnato *“per le riunioni urgenti, almeno 24 ore prima del giorno fissato per l'adunanza, fatta salva la facoltà della maggioranza dei Consiglieri presenti di richiedere il differimento delle deliberazioni al giorno seguente”* – adempimento posto regolarmente in essere dagli uffici comunali competenti. Se rilievi devono essere mossi, sono eventualmente da riferirsi ai motivi dell'urgenza della convocazione che, però, ritiene il linea con la imminente scadenza del 30 aprile prossimo.

Il gruppo di minoranza (Visalli, Antonuccio, Duca R., Duca A.) abbandona l'aula senza chiedere di votare il rinvio dell'argomento.

Il presidente da lettura dell'emendamento n. I - i consiglieri presenti, all'unanimità approvano l'emendamento.

Il presidente da lettura dell'emendamento n. II - i consiglieri presenti, all'unanimità respingono l'emendamento.

Il presidente da lettura dell'emendamento n. IV - i consiglieri presenti, all'unanimità approvano l'emendamento.

Il presidente da lettura dell'emendamento n.V - i consiglieri presenti, all'unanimità respingono l'emendamento.

Il presidente da lettura delle modifiche apportate al regolamento IUC anche in considerazione delle novità normative introdotte dalla L. n.208/2015. Interviene il funzionario addetto ai tributi, sig. Marchetta, che in qualità di estensore materiale del regolamento da lettura della proposta ed illustra le modifiche apportate. Precisa, in particolare, che l'ente ha introdotto l'interpello prima degli atti di sollecito, quale ulteriore strumento a favore degli utenti che permetterà di ridurre il contenzioso tributario.

Il presidente dispone per la votazione del regolamento IUC così per come emendato.

Voti favorevoli – Unanimità dei consiglieri presenti in aula per la votazione finale (Pollicino, Iannello, Scaglione, D'Angelo, Depetro, Terrizzi).

Il presidente dichiara approvata la proposta.

**IL Presidente**

*F.to ANDREA POLLICINO*

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

*F.to GIUSEPPE IANNELLO*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Antonino Bartolotta*

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Comunale on line

Dal **03-05-2016** al **18-05-2016** al n. **294** del Reg. Pubblicazioni.

L'addetto alla pubblicazione

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme attestazione dell'Addetto alla pubblicazione, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale on line, ai sensi di legge, per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 19-05-2016

**II SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Antonino Bartolotta*

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE**

- Il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 gg. Dalla data di inizio della pubblicazione;
- Il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**II SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Bartolotta*

COMUNE DI ROCCAVALDINA - PROVINCIA DI MESSINA

Parere ai sensi dell'art.239, comma1, lettera b, D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012.

Oggetto: Approvazione variazioni del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ed esame emendamenti I, II, IV e V prot. 3299 del 19/06/2015

Si esprime parere favorevole


Lì, 26/04/2016



Il Responsabile Area  
Amministrativa-Economico Finanziaria  
(Giuseppe Danzè)

Il Revisore dei Conti  
(Sebastiana Aloï)

*Sebastiana Aloï*



Al Sig. Presidente del Consiglio  
del Comune di Roccavaldina

**Oggetto: emendamenti alle variazioni del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).**

I sottoscritti consiglieri Visalli Salvatore, Antonuccio Eleonora, Duca Rosa e Duca Angelo con riferimento al IX° punto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale del 19 Giugno 2015 presentano i seguenti emendamenti;

#### **I EMENDAMENTO**

**Considerato** che la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 prevede la possibilità per i Comuni, con regolamento, di prevedere riduzioni.

**Considerato** che l'art. 9 al comma 8 prevede una riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.

#### **Propongono**

Di inserire all'art. 9 comma 8 la lettera d) " Mancanza o insufficienza di servizi igienici essenziali; mancanza o inefficienza degli impianti tecnologici (riscaldamento, idrico, elettrico); necessità di rifacimento della copertura per consistenti infiltrazioni d'acqua; immobile in fase di ristrutturazione ed in possesso di concessione o autorizzazione edilizia. "

#### **II EMENDAMENTO**

**Considerato** che la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 prevede la possibilità per i Comuni, con regolamento, di prevedere riduzioni.

**Al fine** di incentivare il recupero degli edifici che versano in uno stato di abbandono ed in precarie condizioni statiche ed igienico sanitarie, creando in molti casi pericolo per la pubblica incolumità.

#### **Propongono**

Di inserire all'art. 9 il comma 8 bis con la seguente dicitura: " Per gli immobili inagibili o inabitabili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, atti a ripristinarne le condizioni abitative ed in possesso di regolare concessione o autorizzazione edilizia, è prevista una riduzione della base imponibile del 50%, per cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori. "

### III EMENDAMENTO

Considerato che l'art. 22 del regolamento da approvare non tiene conto delle varie opzioni previste dalla Legge n. 147 del 2013

Propongono

Di modificare all'art. 22 comma 1 lettera a) la dicitura: "riduzione del 20%" con "riduzione del 30%" e di inserire all'art. 22 comma 1 la lettera b) con la seguente dicitura: "abitazioni con un unico occupante: riduzione del 30%".

### IV EMENDAMENTO

Considerato che l'art. 22 del regolamento da approvare non tiene conto delle varie opzioni previste dalla Legge n. 147 del 2013

Propongono

Di inserire all'art. 22 comma 3 la lettera d) " Mancanza o insufficienza di servizi igienici essenziali; mancanza o inefficienza degli impianti tecnologici (riscaldamento, idrico, elettrico); necessità di rifacimento della copertura per consistenti infiltrazioni d'acqua; immobile in fase di ristrutturazione ed in possesso di concessione o autorizzazione edilizia. "

### V EMENDAMENTO

Considerato che la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 prevede la possibilità per i Comuni, con regolamento, di prevedere riduzioni.

Al fine di incentivare il recupero degli edifici che versano in uno stato di abbandono ed in precarie condizioni statiche ed igienico sanitarie, creando in molti casi pericolo per la pubblica incolumità.

Propongono

Di inserire all'art. 22 il comma 5 con la seguente dicitura: " Per gli immobili inagibili o inabitabili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, atti a ripristinarne le condizioni abitative ed in possesso di regolare concessione o autorizzazione edilizia, è prevista una riduzione della base imponibile del 50%, per cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori. "

### VI EMENDAMENTO

Considerato che l'art. 22 del regolamento da approvare non tiene conto di riduzioni per le unità ad uso non abitativo.

**Propongono**

Di inserire all'art. 22, il comma 6 con la seguente dicitura: " Per i fabbricati ad uso non abitativo delle categorie C2 ( magazzini e locali di deposito), C6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C7 (tettoie chiuse o aperte) la base imponibile è ridotta del 50% ".

**VII EMENDAMENTO**

Considerato che l'art. 22 del regolamento da approvare non tiene conto di riduzioni per le capacità contributive familiari.

**Propongono**

Di inserire all'art. 22, il comma 7 con la seguente dicitura: " Sono previste, altresì, riduzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, nella misura del 50% per coloro che hanno un reddito ISEE non superiore a € 8.500,00 e nella misura del 20% per coloro che hanno un reddito ISEE compreso fra € 8.500,00 e € 10.000,00, previo accertamento da parte degli uffici comunali del reale reddito dichiarato".

**VIII EMENDAMENTO**

Considerato che l'art. 34 del regolamento da approvare non tiene conto di riduzioni per le capacità contributive familiari.

**Propongono**

Di inserire all'art. 34 il comma 14: " E' prevista altresì una riduzione del 30% per persone di età superiore a 70 anni che vivono da sole, ed ai nuclei familiari con un componente con invalidità riconosciuta pari o superiore al 75%; nonché riduzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, nella misura del 50% per coloro che hanno un reddito ISEE non superiore a € 8.500,00 e nella misura del 20% per coloro che hanno un reddito ISEE compreso fra € 8.500,00 e € 10.000,00, previo accertamento da parte degli uffici comunali del reale reddito dichiarato. I tre criteri summenzionati non possono essere cumulati".

Roccavaldina li. 19-06-2015

I Consiglieri

Yisallj Salvatore

Antonuccio Eleonora

Duca Rosa

Duca Angelo

*(Handwritten signatures of Yisallj Salvatore, Antonuccio Eleonora, Duca Rosa, and Duca Angelo)*

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE n. 142/90

RECEPITO DALLA L.R. n. 48/91 e MODIFICATO DALLA L.R. n. 30/2000

Oggetto: 1° emendamento al regolamento IUC assunti al protocollo comunale in data 19/06/2015 al n°. 3299

In riferimento all'emendamento in oggetto si esprime parere favorevole.

Roccavaldina, 26/04/2016

Il Responsabile Area  
Amministrativa-Economico Finanziaria  
(Giuseppe Danzè)



Il Revisore dei Conti  
(Sebastiana Aloj)

*Sebastiana Aloj* *Aloj*

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE n. 142/90

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE n. 142/90

RECEPITO DALLA L.R. n. 48/91 e MODIFICATO DALLA L.R. n. 30/2000

Oggetto: II° emendamento al regolamento IUC assunti al protocollo comunale in data 19/06/2015 al n°. 3299.

In riferimento all'emendamento in oggetto si esprime parere negativo in quanto il contenuto dello stesso comporterebbe diminuzione delle entrate in merito previste con il conseguente squilibrio economico-finanziario del bilancio di previsione 2016. Tale previsione, inoltre, riguarda un periodo temporale superiore al bilancio pluriennale 2016/2018.

Roccavaldina, 27/04/2016



Il Responsabile Area  
Amministrativa-Economico Finanziaria  
(Giuseppe Danzè)

Il Revisore dei Conti  
(Sebastiana Aloï)

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE n. 142/90

RECEPITO DALLA L.R. n. 48/91 e MODIFICATO DALLA L.R. n. 30/2000

Oggetto: IV° emendamento al regolamento IUC assunti al protocollo comunale in data 19/06/2015 al n°. 3299.

In riferimento all'emendamento in oggetto si esprime parere favorevole.

Roccavaldina, 27/04/2016

Il Responsabile Area  
Amministrativa-Economico Finanziaria  
(Giuseppe Danzè)



Il Revisore dei Conti  
(Sebastiana Aloï)

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE n. 142/90

RECEPITO DALLA L.R. n. 48/91 e MODIFICATO DALLA L.R. n. 30/2000

Oggetto: V° emendamento al regolamento IUC assunti al protocollo comunale in data 19/06/2015 al n°. 3299.

In riferimento all'emendamento in oggetto si esprime parere negativo in quanto sono parzialmente implicite nel medesimo comma del regolamento nel periodo *"fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili"*.

Il contenuto dell'intero emendamento comporterebbe un'eccessiva diminuzione delle entrate in merito previste con il conseguente squilibrio economico-finanziario del bilancio di previsione 2016.

Tale previsione, inoltre, riguarda un periodo temporale superiore al bilancio pluriennale 2016/2018.

Roccavaldina, 26/04/2016



Il Responsabile Area  
Amministrativa-Economico Finanziaria  
(Giuseppe Danzè)

Il Revisore dei Conti  
(Sebastiana Aloï)